

REGOLAMENTO (CE) N. 580/2004 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 2004****che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta, per taluni prodotti lattiero-caseari, da una restituzione all'esportazione nella misura necessaria a consentire l'esportazione di tali prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.
- (2) Il presente regolamento si applica alle restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere e il burro che rientrano in determinati codici del prodotto elencati nel settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽²⁾. Ai fini del presente regolamento i prodotti in questione devono essere presentati in grandi imballaggi. Per garantire che le offerte presentate si riferiscano a un prodotto standard, è inoltre necessario limitare il campo di applicazione della nota in calce 13 del settore 9 per quanto riguarda il latte scremato in polvere, fissando un limite massimo per le aggiunte di sostanze non lattiche.
- (3) Ai fini di una gestione efficace dei fondi comunitari, per tener maggiormente conto delle fluttuazioni del mercato di esportazione dei prodotti interessati, rafforzare la trasparenza e dare agli operatori maggiori opportunità di partecipare al regime delle esportazioni, è opportuno che le restituzioni per i prodotti considerati siano fissate mediante una procedura di gara, come era già stato previsto all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) Le destinazioni per le quali possono essere fissate restituzioni sono indicate nel regolamento (CE) n. 1523/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾.

(5) Per garantire la parità di trattamento di tutte le parti interessate, è necessario che tutte le decisioni della Commissione riguardanti la gara siano pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(6) Per ridurre l'onere amministrativo per gli operatori e le amministrazioni nazionali, è opportuno che la procedura di gara sia integrata a quella relativa alla domanda di titolo di esportazione e che la cauzione di gara costituisca anche la cauzione relativa al titolo. Le offerte devono contenere i dati necessari alla loro valutazione e occorre prevedere un sistema di comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione. In considerazione della riservatezza dei dati, è opportuno che lo spoglio delle offerte venga effettuato senza la partecipazione del pubblico.

(7) Una cauzione di gara è costituita per garantire l'esportazione dei quantitativi accettati in conformità del titolo rilasciato nell'ambito della gara. La cauzione viene quindi incamerata in caso di mancata esportazione di tali quantitativi. È pertanto opportuno adottare disposizioni per la costituzione, lo svincolo e l'incameramento della cauzione di gara, a integrazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽⁵⁾.

(8) Occorre fissare una restituzione massima all'esportazione. Tuttavia possono verificarsi situazioni di mercato in cui aspetti economici o di altro genere inducono a non accettare alcuna delle offerte presentate.

(9) Occorre stabilire le modalità per la comunicazione dei risultati di gara agli offerenti e per il rilascio dei titoli necessari per l'esportazione dei quantitativi aggiudicati.

(10) In deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁶⁾, è opportuno, al fine di evitare speculazioni, che i diritti derivanti dai titoli siano riservati agli aggiudicatari.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 (GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1255/1999.

⁽⁴⁾ GU L 217 del 29.8.2003, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 (GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11).

⁽⁶⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 322/2004 (GU L 58 del 26.2.2004, pag. 3).